

**OGGETTO:** *Adempimenti legge regionale 28 giugno 2013, n. 4. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.*

**Schema di deliberazione n. 26 del 24 settembre 2013**


**Verbale n. 25**

**Componenti:**

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**



**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

RILEVA

NON RILEVA

\_\_\_\_\_

## *L'Ufficio di presidenza*

**Vista** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

**Vista** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 37, così come modificato dall'articolo 14 della l.r. 4/2013;

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento ed in particolare il titolo II "Strutture di diretta collaborazione";

**Preso atto** che le assunzioni di personale presso le strutture di diretta collaborazione devono avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 37, "nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale";

**Preso atto**, in particolare, che ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento "Al raggiungimento del tetto di spesa di cui al comma 2 è fatto divieto di procedere ad ulteriori assunzioni di personale ed al riconoscimento di qualsiasi trattamento accessorio nonché il trattamento economico previsto dall'articolo 37" della l.r. 6/2002;

**Ritenuto** di dover adeguare il Regolamento alle intervenute modifiche alla legge regionale 6/2002 in tema di strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico;

all'unanimità dei presenti

### *Delibera*

1. di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale allegato alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dell'articolo 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: << d bis) la struttura di diretta collaborazione dei componenti della Conferenza dei presidenti;>>;

b) al comma 1, dell'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: <<e) la struttura di diretta collaborazione, con compiti di segreteria, prevista, da specifiche disposizioni di legge, per organismi regionali;>>;

c) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. L'Ufficio di gabinetto è assistito da una segreteria cui è preposto un responsabile. L'incarico di responsabile è conferito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza adottata su richiesta del Presidente del Consiglio. Alla segreteria è assegnata una dotazione complessiva di personale pari a quella prevista all'articolo 7, comma 5.>>;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a:

- a) dipendenti regionali nella misura non inferiore a cinque;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando;
- c) collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo massimo di quattro unità di cui: massimo un'unità appartenente alla categoria D e massimo un'unità appartenente alla categoria C. Due unità di personale esterno possono essere divise in due contratti a tempo parziale ciascuna.>>;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: <<7. Il contingente di cui al comma 3 e i limiti previsti dalla lettera c) del comma 6, sono comprensivi del responsabile.>>;

d) all'articolo 7:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di tredici unità. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

- a) dipendenti regionali nella misura non inferiore a sette;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando;
- c) collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo massimo di tre unità, di cui: massimo due unità appartenenti alla categoria D e massimo un'unità appartenente alla categoria C. Due unità di personale esterno possono essere divise in due contratti a tempo parziale ciascuna.>>;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. Alla ulteriore struttura di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di cinque unità. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando;
- c) collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo massimo di quattro unità, di cui: massimo un'unità appartenente alla categoria D e massimo un'unità appartenente alla categoria C. Due unità di personale esterno possono essere divise in due contratti a tempo parziale ciascuna.>>;

3) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: << La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 5 è comprensiva, sia del responsabile sia dell'addetto alla comunicazione che rientrano altresì, nei limiti previsti dal medesimo comma per le categorie D e C.>>;

e) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente: <<Art. 9 bis (Struttura di diretta collaborazione dei componenti della Conferenza dei presidenti)

1. Ciascun componente della conferenza dei presidenti di cui all'articolo 8 del Regolamento dei lavori del Consiglio, ad esclusione del Presidente del Consiglio,

per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d bis).

2. Alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di tre unità. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali appartenenti ai ruoli del Consiglio e della Giunta;  
b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando nel limite massimo di due unità;

c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di due unità appartenenti alle categorie B, C e D. La categoria di assegnazione del personale avviene in funzione del titolo di studio posseduto e, sulla base delle specifiche esigenze organizzative, dall'esplicita richiesta da parte del consigliere. Una di dette unità può essere divisa in due contratti a tempo parziale.

3. Il trattamento economico fondamentale per il personale di cui al presente articolo è pari a quello previsto, per la categoria di appartenenza dello stesso, dal CCNL del comparto Regioni Autonomie locali o dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando. Il trattamento accessorio, nelle more della definizione in sede di contrattazione decentrata integrativa di specifica retribuzione, è pari all'importo massimo onnicomprensivo previsto dagli allegati 4 e 5 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2013, n. 1 per la categoria di appartenenza, in dodici mensilità.>>;

f) all'articolo 10, il comma 2 è abrogato;

g) i commi 3 e 4 dell'articolo 10 sono sostituiti dai seguenti: <<3. Alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di tre unità. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali;  
b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando;

c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di due unità appartenenti alle categorie B, C e D. La categoria di assegnazione del personale avviene in funzione del titolo di studio posseduto e, sulla base delle specifiche esigenze organizzative, dall'esplicita richiesta da parte dell'organismo regionale di riferimento. Una di dette unità può essere divisa in due contratti a tempo parziale.

4. Il trattamento economico fondamentale per il personale di cui al presente articolo è pari a quello previsto, per la categoria di appartenenza dello stesso, dal CCNL del comparto Regioni Autonomie locali o dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando. Il trattamento accessorio, nelle more della definizione in sede di contrattazione decentrata integrativa di specifica retribuzione, è pari all'importo massimo onnicomprensivo previsto dagli allegati 4 e 5 alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2013, n. 1 per la categoria di appartenenza, in dodici mensilità.>>;

h) i commi 2 e 3 dell'articolo 11 sono sostituiti dai seguenti: <<2. La spesa complessiva del personale assegnato alla struttura di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 bis della l.r. 6/2002 è, per ciascun consigliere componente il gruppo, pari al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 e al trattamento economico previsto dal CCDI, compreso gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della posizione organizzativa e di ogni altra maggiorazione prevista dal medesimo CCDI.

3. Il personale da assegnare alla struttura di cui al comma 1 è indicato dal presidente del gruppo consiliare, su designazione fiduciaria di ciascun consigliere componente del gruppo medesimo, tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando;
- c) collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato.>>;

i) al comma 4 dell'articolo 11, le parole: <<dall'articolo 37, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 37, comma 1>>;

l) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Il personale regionale, quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni e quello proveniente da organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando, di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 9 bis, 10 e 11 è assegnato alle rispettive strutture con atto di organizzazione del dirigente della struttura competente in materia di personale, su richiesta nominativa del rispettivo organo di riferimento. È ammesso, nel rispetto dei limiti previsti per le dotazioni organiche di ciascuna struttura di diretta collaborazione di cui al presente titolo, la possibilità di coprire posti di categoria superiore con personale di categoria inferiore.>>;

m) all'articolo 13, al comma 3 in fine è aggiunto il seguente periodo: <<È ammesso, nel rispetto dei limiti previsti per le dotazioni organiche di ciascuna struttura di diretta collaborazione di cui al presente titolo, la possibilità di coprire posti di categoria superiore con personale di categoria inferiore.>>;

n) all'articolo 14:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <<1. Ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l. r. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è comunicato al segretario generale. Al gruppo che ha esercitato tale facoltà è erogata una somma annuale, quantificata dall'Ufficio di presidenza con propria deliberazione, tenendo a riferimento, per ciascun consigliere componente il gruppo, il trattamento economico previsto per una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi il trattamento economico

previsto dal CCDI, gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della posizione organizzativa e di ogni altra maggiorazione prevista dal medesimo CCDI.>>;

2) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: <<Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6 della l.r. 4/2013, le disponibilità finanziarie, , derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.>>.

2. I gruppi consiliari che hanno optato per l'assunzione diretta di personale, possono disporre delle somme riquantificate alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2013, ai sensi della presente deliberazione, qualora adeguino i contratti in essere ovvero stipulino ulteriori e/o nuovi contratti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento così come modificato dalla presente deliberazione.

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Il Segretario  
Costantino Vespasiano



Il Presidente  
Daniele Leodori

